

SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

(art. 2.7.3.3 e Capitolo 1 NORME GENERALI)

GENNAIO 2015



PREMESSA

La definizione di Centro Edificato compare per la prima volta nella legislazione all'interno dell'art. _____
18 della L. 22 ottobre 1971, n.865 recante il seguente titolo:

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. (GU n.276 del 30-10-1971)

L'articolo 18 definiva il centro edificato come segue:

" (...) *omissis*

Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione."

La definizione appena sopra enunciata compare nella legge 865/71 ai fini del calcolo delle indennità espropriative effettuate per fini di pubblica utilità.

Questo testo è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2001 quando la promulgazione della nuova legge sull'esproprio per pubblica utilità ha provveduto ad abrogare la citata legge n.865/71 senza 'estrarre' dall'annullamento quelle definizioni che potevano essere di utilità in materia urbanistica o igienico sanitaria.

Dal 2001 in poi ha supplito a questa mancanza la cartografia di Piano Regolatore Comunale e di Piano di Governo del Territorio ed in effetti la L.12/2005 prevede che nella fasce conoscitiva presente nel Documento di Piano, deve essere definito il perimetro del 'consolidato' soprattutto per delimitare l'ambito di competenza del Piano delle Regole. Questo conferma che tale definizione è stata in effetti delegata alla materia urbanistica.

Pertanto il comune di Moglia constatata la mancanza di una cartografia che definisse in tal senso il centro edificato in maniera autonoma e univoca, pur constatando che il PGT già comprende questa distinzione nelle proprie tavole, ma che comunque si tratta di uno strumento specialistico di non facile e immediata lettura, produce in maniera autonoma tale cartografia allo scopo di fornire in una semplice tavola unica quello che a tutt'oggi è definibile come 'centro edificato' o 'edificato' o 'tessuto urbano consolidato', mutuando la definizione originaria contenuta nell'art.18 della L.865/71 e delle successive elaborazioni interpretative.

Di seguito si propongono due modifiche al Regolamento Locale d'Igiene una delle quali fa riferimento per la propria efficacia alla distinzione tra edificato e territorio non urbanizzato.

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE ESTRATTI

Art. 2.7.3.3 TESTO ATTUALE

2.7.3.3. Lavorazioni insalubri di 1ª classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella 1ª classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati, così come definito dalla Legge 22/10/71, n. 865.

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella 1ª classe.

Art. 2.7.3.3 PROPOSTA DI MODIFICA

2.7.3.3 Lavorazioni insalubri di 1° classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati così come individuati dal vigente P.G.T. del Comune di Moglia come insieme dei tessuti consolidati TC1 , TC2, TC3 degli ambiti per servizi pubblici esistenti e degli ambiti di trasformazione attivi e come esplicitato nell'apposita tavola unica redatta dai servizi tecnici comunale adottata con delibera di c.c. n. del .

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe. Tutto ciò tenendo conto dei disposti dell'art.216 primo e secondo comma del Decreto 27 luglio 1934, n.1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

Capitolo 1

NORME GENERALI PROPOSTA DI AGGIUNTA

Par. 1.1.1 – 1.1.7 omessi perché invariati.

1.1.8 Definizioni.

Per gli effetti conseguenti all'applicazione del presente Regolamento Locale d'Igiene si definisce 'centro edificato' o più semplicemente 'edificato' l'insieme dei tessuti urbani consolidati rilevati dal vigente Piano di Governo del Territorio, corrispondenti agli ambiti esistenti classificati TC1, TC2, TC3 ivi compresi gli ambiti per servizi di interesse pubblico e gli ambiti di trasformazione attiva. Il servizio tecnico comunale ha redatto una cartografia apposita dell'edificato a semplificazione della individuazione grafica dell'edificato come qui definito. Tale cartografia si intende parte integrante e sostanziale del presente R.L.I.



